

PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO E PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO 2023 - 2025

La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

In premessa, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 bis, lettera a) in merito al precedente triennio 2020-2022, si rammenta che per effetto del combinato disposto dell'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 2020 n. 10 e dell'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2021 n. 5 la Giunta Regionale è stata autorizzata a adottare, con proprie deliberazioni, provvedimenti in deroga alle ordinarie procedure a causa della emergenza epidemiologica da Covid - 19. Tali disposizioni hanno consentito di adottare ogni intervento necessario al rilancio delle attività del settore dello spettacolo in un contesto di gravi criticità.

Per il triennio 2020/2022 sono state, infatti, adottate misure di semplificazione per le procedure di assegnazione, prevedendo la concessione dei contributi sulla base delle assegnazioni effettuate per l'anno 2019 e deroghe ai requisiti minimi previsti dalla legge e dal registro degli operatori dello spettacolo, semplificazioni nella procedura di rendicontazione prevedendo la rendicontazione e giustificazione del solo contributo concesso.

È stato previsto un meccanismo di assegnazione delle economie derivanti dalla mancata ripartizione di alcune finalità di cui all'art. 6, l.r. n. 6/2007, trattandosi di attività non ordinaria, pertanto, nello specifico non sono stati finanziati i "Progetti Speciali e le Tournée all'estero" che non si potevano realizzare causa emergenza epidemiologica. Pertanto, le economie derivanti sono state investite in favore delle finalità relative all'attività ordinaria per un valore del 70% e alle prime istanze per un valore del 30%. Queste procedure hanno consentito i seguenti risultati: per l'anno 2020 sono stati finanziati 122 soggetti per un totale di € 1.783.376,00, per l'anno 2021 sono stati finanziati 128 soggetti per un totale di € 1.649.826,75, per l'anno 2022 sono stati finanziati 151 soggetti per un totale di € 1.756.429,04

Per quanto riguarda Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo 2023-2025 di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l. r. 15/06/2007 n. 6, in armonia con le finalità generali della legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi.

La tabella seguente riporta le quote percentuali da assegnare alle finalità ed attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della citata legge, nel triennio di riferimento.

Finalità e attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della l. r. 15/06/2007 n. 6.		% Anno 2023	% Anno 2024	% Anno 2025
1	a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore	31,5	31,5	31,5

2	b) residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s)	13,5	13,5	13,5
3	c) progetti speciali	15	15	15
4	d) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro*	19	19	19
5	e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u)	2	2	2
6	f) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano	2	2	2
7	g) attività di alto perfezionamento professionale di danza	2	2	2
8	h) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.	5	5	5
9	Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5	10	10	10
Totale		100	100	100

Le priorità, gli obiettivi e le modalità di attuazione

1. a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4

L'obiettivo principale è promuovere e consentire lo sviluppo delle associazioni e di tutti quegli organismi impegnati nelle attività:

- a) produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;
- b) esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
- c) spettacolo viaggiante;

che per dimensioni e capacità organizzativa non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge.

In particolare, il programma incentiva le realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione.

2. b) residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s).

Le residenze multidisciplinari rispondono al seguente modello: affidamento pluriennale di uno spazio idoneo a rappresentazioni di spettacolo con il pubblico, attraverso stipula di una convenzione – di durata minima di 5 anni - con uno o più Comuni ed un soggetto privato con personalità giuridica e dotato di autonomia e comprovata struttura organizzativa in grado di sostenere l'impegno gestionale dello spazio di sostenere l'impegno gestionale dello spazio.

Il soggetto affidatario deve produrre un progetto di attività che preveda:

- produzione di almeno uno spettacolo all'anno anche multidisciplinare;
- una o più rassegne che abbiano la caratteristica della multidisciplinarietà degli spettacoli ospitati e dei linguaggi scenici utilizzati: teatro, musica e danza;

- la formazione di artisti e mestieri (tecnici, organizzatori, amministratori) dello spettacolo in tutte le sue forme;
- la formazione, la promozione e la sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento al territorio dove è ubicata la residenza, attraverso incontri, stages, seminari e convegni;
- la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività anche in rete con altri soggetti simili.

Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto professionale, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, con il concorso delle Città Metropolitana o delle province il cui rapporto sia regolato da una specifica convenzione, valida per almeno un quinquennio e rinnovabile, che preveda:

1. la disponibilità, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico e forniti di regolare licenza di agibilità;
2. la disponibilità, da parte del soggetto di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;
3. una qualificata direzione artistica e un progetto atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, come previsto dall'accordo Stato/Regioni e dall'art.43 del D.M. e che preveda:
 - l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;
 - l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari;
 - la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
 - la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;
 - l'attenzione al patrimonio culturale locale;
 - l'attenzione ai processi di integrazione culturale.

3. c) Progetti speciali.

I progetti speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento, con obiettivi specifici che abbiano come finalità la sperimentazione di forme originali di promozione, valorizzazione, produzione e divulgazione, nell'ambito della disciplina cui attengono.

Possono essere finanziati fino a 4 progetti speciali per ogni anno del triennio, uno per ciascun settore, più un progetto di rete con un minimo di 3 partners anche intersettoriali e che dimostrino per il triennio la validità culturale e l'impatto economico degli stessi.

L'intervento finanziario della regione non potrà superare l'80% di tutti i costi di cui al preventivo economico e non potrà essere superiore al pareggio di bilancio e il soggetto finanziato dovrà garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto.

Ad ogni soggetto richiedente non può essere finanziato più di un progetto nell'arco del triennio.

4. d) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale< proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro.

Per tutte le sale, il contributo sarà concesso prioritariamente per l'effettuazione di interventi di impianti tecnologici, impianti di condizionamento e sostituzione poltrone e arredi. Il contributo non potrà superare il 50% dei costi sostenuti; per le sale di pregio storico ed architettonico di cui al D.Lgs.

22.1.2004 n. 42, e quelle appartenenti al patrimonio regionale, ai fini del riparto delle risorse, per tali sale, ai costi sostenuti si applicherà un coefficiente di maggiorazione pari a 1,50.

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2023 – 2025. I costi ammissibili riguardano: impianti, arredamenti e attrezzature

5. f) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u).

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che a seguito di individuazione di un'area necessitano di interventi per l'allestimento di nuove aree ovvero per l'adeguamento e il rinnovamento delle aree già esistenti.

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2023 – 2025. I costi ammissibili riguardano: impianti tecnologici ivi compreso manutenzione delle attrazioni; Impianti Elettrici e Idrici; Pavimentazione; realizzazione di Servizi igienico sanitari, secondo le normative vigenti; Servizi Antincendio; Costi per la delimitazione dell'Area ai fini della sicurezza (es. Transenne, Recinzioni, Cancelli ecc...).

Il contributo non potrà superare il 70% dei costi sostenuti.

6. g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano.

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che, con esclusione dell'attività concertistica, realizzino progetti (editoria, corsi, concorsi, alta formazione) tesi alla valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano, che abbiano comprovati riscontri in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso un qualificato partenariato sia nazionale che internazionale.

Ai fini della determinazione del contributo è stabilita una premialità del 20% delle risorse disponibili ai soggetti che realizzano progetti con riferimento al repertorio del '600 e '700 napoletano.

7. h) attività di alto perfezionamento professionale di danza, teatro e musica.

I contributi sono assegnati ad organismi di danza con un alto profilo professionale che impieghino docenti di comprovata professionalità, di livello nazionale ed internazionale, e che esercitano la loro attività senza soluzione di continuità da almeno un decennio, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- presentazione del piano di studi a cura del proponente con le materie d' insegnamento;
- destinatari: allievi tra i 18 ed 22 anni che abbiano al loro attivo almeno 8/6 anni di studio della Danza;
- selezione per audizione su tutto il territorio regionale e determinazione dei livelli di ingresso;
- esame finale con Commissione Esaminatrice formata da docenti di livello nazionale e/o internazionale;
- piano di studi con 400 ore minime;
- durata minima del corso in 5 mesi, con un minimo di 200 giornate lavorative;
- direttore artistico del corso e docenti di comprovata qualità artistica;
- numero dei docenti impegnati

8. i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

Attività svolta, per passione, da non professionisti dello spettacolo.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
- c) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;

d) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali.
L'entità del contributo non potrà eccedere il 50% del preventivo, fino ad un massimo di € 750,00

9. Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.

- A. Gli interventi speciali possono essere definiti con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali.
Gli interventi speciali sono destinati alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale e alla sua diffusione.

Rientra in tale previsione l'attività del **"Centro di Residenza"** prevista dall'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità degli accordi di programma da stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, in data 03.11.2021.

Per le finalità di cui al progetto di **"Centro di Residenza"** è previsto un cofinanziamento regionale, sullo stanziato per gli interventi speciali, pari al 30% dell'importo previsto dal programma triennale.

- B. Gli interventi speciali possono essere definiti con Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e che pongano in essere iniziative dirette alla promozione, allo sviluppo e all'assistenza delle attività rappresentate, nonché iniziative volte alla formazione professionale dei propri associati, ovvero iniziative di particolare rilievo nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, L.R. n. 6/2007, finalizzati ad uno scopo specificamente sociale.

Il soggetto beneficiario dovrà garantire una quota di cofinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Per la presente finalità è prevista una dotazione pari al 50% dell'importo stanziato per gli interventi speciali.

- C. Gli interventi speciali possono essere destinati anche alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio dell'UE ed estero, attraverso il sostegno di tournée, partecipazioni a piattaforme e scambi per la visibilità del prodotto creativo regionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari avverrà attraverso apposito Avviso Pubblico annuale.

Per la presente finalità è prevista una dotazione pari al 20% dell'importo stanziato per gli interventi speciali.